



**IL PRESIDENTE  
comunica**

1) che sono riaperti i termini di presentazione delle domande per la nomina o la conferma a Giudice Onorario della Sezione per i Minorenni della Corte di Appello per il triennio 2014 - 2016, per la copertura di complessivi n° 12 posti, di cui n° 6 posti per esperti di sesso maschile e n° 6 posti per esperti di sesso femminile.

**Sul sito del CSM ([www.csm.it](http://www.csm.it) <<http://www.csm.it>>) sono reperibili la circolare relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili approvata dal Consiglio Superiore della Magistratura in data 10 aprile 2013 nonché il relativo bando di concorso.**

2) La domanda di nomina o di conferma a giudice onorario minorile deve essere presentata tra l'11 marzo e il 10 maggio 2013. Ogni aspirante può presentare un numero massimo di due domande, una per il Tribunale per i Minorenni e una per la sezione per i minorenni della Corte di Appello. Le domande non possono essere relative a diversi distretti di Corte d'Appello. Non è possibile determinare un ordine di preferenza nella scelta della sede. L'eventuale nomina a giudice onorario presso un ufficio caduca l'ulteriore domanda presentata presso altro ufficio.

3) La presentazione della domanda di nomina o di conferma deve avvenire compilando e inviando per via telematica al Consiglio Superiore della Magistratura l'apposito modulo (**Mod. A**) reperibile sul sito del Consiglio ([www.csm.it](http://www.csm.it) <<http://www.csm.it>>) e altresì consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, all'ufficio per il quale la domanda è proposta.

L'omissione anche di una soltanto delle suddette modalità di presentazione determina l'inammissibilità della domanda.

4) All'atto della presentazione della domanda l'aspirante deve autocertificare, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n° 445 e successive modificazioni, l'esistenza dei requisiti indicati dall'art. 1, comma 1, del bando di concorso.

5) Alla domanda consegnata o fatta pervenire all'ufficio per il quale la stessa è proposta devono essere allegate, a pena di inammissibilità:

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina o alla conferma sia dipendente pubblico o privato;

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativa alle cause di insussistenza di incompatibilità allo svolgimento dell'incarico di giudice onorario come previste dall'art. 7 della circolare del Consiglio Superiore della magistratura relativa a nomina e status dei giudici onorari minorili per il triennio 2014—2016 (**Mod. B**).

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna, a seconda dell'attività svolta, ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici minorili del distretto e, in ogni caso, in relazione a procedimenti che comunque coinvolgono minori e famiglia nell'ambito del medesimo distretto, a non svolgere consulenze tecniche di ufficio e di parte nel distretto giudiziario di appartenenza e a dimettersi dall'incarico di giudice onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di inizio dell'incarico (**Mod. C**).

6) Alla domanda, dovrà, altresì, essere allegata un'autorelazione sulle proprie esperienze professionali, allegando la documentazione attestante la sussistenza dei requisiti di cui all'art. 1, punto 2, del bando di concorso specificando: i titoli di studio posseduti; le attività svolte; la partecipazione a corsi e seminari; le pubblicazioni effettuate.

7) Alla domanda trasmessa per posta deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento ai sensi dell'art. 38 del DPR 28 dicembre 2000, n° 445. Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale accettante. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per mancata ricezione della domanda cartacea, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore. L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

Dispone affinché venga data idonea divulgazione del presente avviso e pubblicazione dello stesso sul sito "on line" della Corte di Appello di Catanzaro.

Catanzaro, 17/04/2013

Il Presidente della Corte  
Gianfranco Miglio